

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MARTEDÌ 18 APRILE 1967

(60^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GATTO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . .	Pag. 744, 745, 746, 747, 748, 749 750, 752, 755, 756, 757, 759, 760, 761
ANGELINI . . .	745, 749, 751, 753, 754, 759, 760
BERMANI . . .	748, 750, 756
BITOSSÌ . . .	745, 746, 748, 750, 751, 753, 754
BOCCASSI . . .	744, 747, 752, 754, 756, 757
BORRELLI . . .	749, 754
CELASCO, relatore . . .	748, 749
DI NARDO, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . .	754, 756, 761
MACAGGI . . .	757, 759, 760
PEZZINI . . .	746, 752, 754, 759, 760
ROTTA . . .	754
TORELLI . . .	746

VARALDO . . .	Pag. 744, 746, 748, 751, 753, 756, 760
ZANE . . .	751, 754, 760

La seduta è aperta alle ore 10,45.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermanni, Bitossi, Boccassi, Borrelli, Celasco, Gatto Simone, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Samaritani, Torelli, Trebbi, Varaldo e Zane.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Spigaroli, Valsecchi Pasquale e Coppo sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Tiberi, Pennacchio e Rosati.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Di Nardo.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico » (2077)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione dell'assicurazione contro le malattie in favore dei sacerdoti di culto cattolico e dei ministri di culto acattolico ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso della precedente seduta vennero presentati dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli vari emendamenti al testo sottoposto al nostro esame, sui quali già in quella occasione l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale ebbe modo di pronunciarsi. La Commissione peraltro ritenne opportuno di soprassedere al passaggio agli articoli del disegno di legge in attesa di conoscere anche gli emendamenti — in quella seduta soltanto preannunziati e successivamente presentati — dei senatori Boccassi, Caponi ed altri.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro pertanto chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni, è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, ai sacerdoti di culto cattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 579, ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica, salvo quanto previsto al successivo articolo 3, ai sacerdoti e ministri che esplicano attività lavorativa per la quale è prevista l'iscrizione obbligatoria

ad altra forma di assicurazione contro le malattie.

L'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e successive modificazioni ed integrazioni è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, numero 579 e n. 580, richiamate al primo comma e rispettivi familiari viventi a carico.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « acattolico » con le altre « delle altre confessione religiose ».

B O C C A S S I . Vorrei sapere con esattezza se nella nuova dizione proposta dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli si intendono compresi anche i rabbini e i vice rabbini.

P R E S I D E N T E . Sono compresi i rabbini, ma non i vice rabbini, come lo sono i parroci, ma non i vice parroci.

B O C C A S S I . Il nostro Gruppo invece vorrebbe che vi fossero compresi anche i vice rabbini.

P R E S I D E N T E . Desidero far notare al senatore Boccassi che nel testo attuale si parla soltanto di ministri di culto.

V A R A L D O . Mentre non ho alcuna difficoltà ad accettare la sostituzione dell'attuale dizione: « acattolico » con l'altra: « delle altre confessioni religiose » nel successivo articolo 4 e, conseguentemente, nel titolo del disegno di legge, avrei invece da manifestare delle perplessità per quanto riguarda l'introduzione della nuova dizione nel primo comma dell'articolo 1. In tale articolo infatti si fa esplicito riferimento all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, per cui — almeno in questo punto — mi parrebbe più opportuno o riportare integralmente la dizione contenuta in quella legge, che parla di ministri di culto diversi dalla religione cattolica, o addirittura soppri-

mere l'aggettivo « acattolico », lasciando semplicemente l'espressione « ai ministri di culto di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, ... ».

In altre parole, a me pare che — almeno da un punto di vista di tecnica legislativa — non sia un sistema perfetto quello di usare in un articolo una dizione diversa da quella contenuta nella legge nello stesso articolo espressamente citata.

B I T O S S I . Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che la legge 5 luglio 1961, n. 580, citata nel primo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, esonera i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto ai quali sia stato assicurato dalle comunità israelitiche dalle quali dipendono il trattamento di quiescenza stabilito dall'articolo 62 del regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, dall'obbligo dell'iscrizione al Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia. Ora, appare evidente che il riferimento a tale legge contenuto nell'articolo 1 del provvedimento in esame fa sì che i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto vengano automaticamente esclusi anche dall'assicurazione obbligatoria contro le malattie: è pertanto assolutamente necessario, a nostro avviso, apportare a questo comma un emendamento al fine di stabilire in modo esplicito che l'assistenza sanitaria spetta ai sacerdoti e ai ministri di culto a riposo, anche se non fruanti di trattamento pensionistico, emendamento peraltro che non è stato da noi ancora presentato in quanto si presumeva che nella nuova dizione suggerita dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli si intendessero compresi anche i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto. L'onorevole Presidente ci ha invece detto poc'anzi che così non è, per cui ritengo che si debba senz'altro introdurre un emendamento in tal senso onde eliminare quella che io considero una dimenticanza degli estensori del testo del provvedimento in questione: non posso evidentemente credere che deliberatamente si sia voluto escludere i ministri del culto israelitico dal diritto alle prestazioni sanitarie.

A N G E L I N I . Poichè non conosco quale sia l'ordinamento ebraico, vorrei sapere chi sono i funzionari di culto, di cui si parla nell'articolo 4, secondo comma, della legge n. 580, più volte citata.

B I T O S S I . Non lo so con esattezza, ma ritengo che per saperlo sia sufficiente leggere il testo di quella legge.

P R E S I D E N T E . Richiamandomi alle dichiarazioni fatte in precedenza dal Ministro circa le persone che hanno diritto all'assistenza sanitaria, torno a ripetere che, secondo il Governo, i rabbini sono compresi, ma non anche i vice rabbini in analogia a quanto avviene per i ministri di culto della religione cattolica.

A N G E L I N I . A me pare che l'attuale dizione sia chiara e non comporti il pericolo di una simile esclusione, poichè l'espressione « di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580 » vale soltanto per la citazione delle persone alle quali si deve l'assistenza sanitaria.

B I T O S S I . Faccio però notare che l'ultimo comma dell'articolo 1 del disegno di legge stabilisce che l'assistenza di malattia, prevista dalla legge 4 agosto 1955, numero 692, è estesa ai titolari di pensione corrisposta dai Fondi speciali istituiti con le leggi 5 luglio 1961, nn. 579 e 580, e rispettivi familiari viventi a carico; ora, dal momento che i rabbini, i vice rabbini e gli altri funzionari di culto non godono della pensione, ma di una liquidazione concessa *una tantum*, come risulta dall'articolo 4 della legge n. 580, è evidente che a costoro tale assistenza non viene estesa.

A N G E L I N I . A me pare invece che l'ultima parte del primo comma dell'articolo 1 del presente provvedimento, che recita « ... ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, numero 580. ... » stia a significare semplicemente che l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è estesa, limitatamente alle prestazioni di carattere sanitario, anche a

coloro che sono menzionati nel citato articolo 4 di quella legge.

B I T O S S I . Ma allora l'ultimo comma dello stesso articolo 1 come si spiega?

P E Z Z I N I . Signor Presidente, sono del parere che anche il primo comma sia tutt'altro che esplicito nel riconoscimento del diritto alle prestazioni di carattere sanitario per quanto concerne i rabbini o, quanto meno, la sua interpretazione potrebbe essere equivoca, nel senso che quando si dice che l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è estesa ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, si potrebbe obiettare che i ministri di culto acattolico di cui si parla nell'articolo 4 della predetta legge sono soltanto coloro per i quali è obbligatoria l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e non gli altri per i quali, invece, c'è esclusione.

Se si tiene presente, poi, che anche il terzo comma dell'articolo 1 ci rende alquanto perplessi, ritengo che possiamo essere tutti d'accordo sul fatto che occorre trovare una formulazione più chiara se vogliamo estendere anche ai ministri della religione israelita l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In questo senso, del resto, si era pronunciato nella scorsa seduta anche l'onorevole Ministro, il quale escludeva da tale assicurazione soltanto i vice rabbini ed i funzionari di culto israelita.

P R E S I D E N T E . Questa precisazione forse potrebbe essere fatta al comma terzo dell'articolo 1, dove si parla in modo esplicito dei titolari di pensione.

A N G E L I N I . Ma in questo caso si tratta di un'altra legge.

T O R E L L I . Sono d'accordo con quanto ha fatto rilevare il senatore Bitossi e proporrei, per ovviare a questo inconveniente, di aggiungere, dopo le parole: « ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580 » le altre: « anche se esenti dall'obbligo di iscrizione

al Fondo ai sensi della predetta legge ». In questo modo, infatti, verremmo a comprenderli tutti.

V A R A L D O . Ma in questo modo è necessario fare un comma a parte per i pensionati. Inoltre, se modifichiamo il primo comma così come ha suggerito il senatore Torelli, non si capisce bene se questa modifica si riferisce anche ai sacerdoti di culto cattolico, perchè non dobbiamo dimenticare che questo primo comma termina con qualcosa che riguarda sia i sacerdoti di culto cattolico che i ministri di culto acattolico, laddove si dice: « di qualsiasi età e rispettivi familiari viventi a carico ».

P R E S I D E N T E . Si potrebbe aggiungere alla fine dell'articolo 1 una dizione di questo genere: « Le disposizioni di cui al comma primo ed al comma terzo si applicano anche ai ministri delle altre confessioni religiose anche se non iscritti al Fondo pensioni o titolari di rendita liquidata ».

V A R A L D O . Bisogna sempre fare riferimento al terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580, perchè vi sono sacerdoti che hanno già diritto ad una pensione in quanto professori, eccetera. La questione, pertanto, è alquanto complessa.

P R E S I D E N T E . Stando così le cose, se la Commissione è d'accordo, affidiamo all'onorevole relatore il compito di trovare la formula migliore che renda chiaro il concetto espresso dalla Commissione, cioè che debbono fruire dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie anche i ministri di culto acattolico di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, numero 580, cioè coloro che non hanno optato per l'iscrizione al Fondo.

Metto ora ai voti l'emendamento presentato dai senatori Macaggi ed altri tendente a sostituire al primo comma la parola: « acattolico » con le parole: « delle altre confessioni religiose ».

(*E approvato*).

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

Se non si fanno osservazioni, al fine, come ho già detto, di consentire la formulazione di un emendamento che risponda all'esigenza segnalata dal senatore Bitossi, lasciamo in sospeso la votazione dell'articolo 1.

(Così rimane stabilito).

Dopo l'articolo 1 i senatori Boccassi ed altri propongono di inserire un articolo 1-bis del seguente tenore:

« Per i familiari viventi a carico s'intendono:

a) il coniuge semprechè non abbia redditi propri superiori a lire 220.000 annue;

b) i figli legittimi, adottivi, affiliati, gli esposti regolarmente affidati, nonchè i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, di età inferiore agli anni 18, ovvero di età superiore se inabili al lavoro. Il limite di età è elevato a 21 anno per i figli che frequentano una scuola non universitaria e a 26 anni per i figli che frequentano un corso di studio universitario;

c) i fratelli, le sorelle e i nipoti entro i limiti e alle condizioni previste per i figli quando il loro padre sia morto o invalido o li abbia abbandonati;

d) i genitori, semprechè abbiano superato i 60 anni di età il padre ed i 55 la madre e senza limiti di età se permanentemente inabili al lavoro e semprechè non abbiano redditi propri superiori a lire 220 mila annue;

e) i nonni e i bisnonni entro i limiti e alle condizioni previste per i genitori.

Sono escluse dal computo dei redditi di cui al precedente comma le pensioni di guerra dirette e indirette, nonchè le pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e le rendite da infortunio e da malattia professionale anche se erogate ai superstiti ».

Poichè questo articolo è connesso con la sostanza dell'articolo 1, propongo che venga anch'esso accantonato.

B O C C A S S I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli che seguono.

Art. 2.

All'assistenza di malattia per i soggetti indicati al precedente articolo provvede l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

(È approvato).

Art. 3.

I sacerdoti nonchè i ministri di culti diversi dalla religione cattolica di cui al precedente articolo 1, secondo comma, possono optare per l'assicurazione contro le malattie prevista dalla presente legge.

In tal caso i contributi che saranno riscossi dagli Enti o Casse gestori delle altre forme di assicurazione contro le malattie sono da quest'ultimi versati all'INAM.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto, congiuntamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e all'Istituto di malattia escluso. Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, del sacerdote o ministro che ha esercitato l'opzione.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Macaggi ed altri un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con il seguente:

« In tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo all'opzione, cessa ogni obbligo contributivo verso gli altri enti e casse gestori delle altre forme di assistenza contro le malattie, e gli optanti sono tenuti a versare all'INAM i contributi fissati dal successivo articolo 6 ».

Ricordo alla Commissione che nella scorsa seduta il Ministro si era pronunciato in senso contrario a questo emendamento.

B E R M A N I . L'introduzione di questo emendamento appare veramente opportuna, in quanto non si vede per quale ragione coloro che, per effetto dell'esplicazione di un'attività lavorativa, già sono soggetti ad altra forma di assicurazione obbligatoria contro le malattie, che prevede il pagamento di contributi maggiori, debbano essere sfavoriti rispetto agli altri che pagano invece contributi meno onerosi.

C E L A S C O , relatore. Faccio presente agli onorevoli colleghi che il ministro Bosco, nel manifestare il pensiero del Governo relativamente agli emendamenti presentati, rilevava che la modifica in oggetto avrebbe comportato per gli uffici varie ed incresciose conseguenze e, pertanto, invitava i proponenti a voler ritirare l'emendamento.

V A R A L D O . Indubbiamente l'esonero di un sacerdote che svolge un'altra attività lavorativa, ad esempio come professore, dal versare i contributi all'ENPAS avendo optato per l'INAM determinerebbe notevoli difficoltà di ordine organizzativo per gli uffici interessati. È più semplice infatti, a mio avviso, il trasferimento dei contributi da un ente all'altro che l'esclusione di pochi elementi da un sistema generale.

B I T O S S I . Il primo comma dell'articolo 3 stabilisce che i sacerdoti, nonchè i ministri di culti diversi dalla religione cattolica, possono optare, nel caso che esplicino un'attività lavorativa e quindi già beneficiario dell'assistenza di malattia, per la forma di assicurazione ad essi più favorevole. La norma senza dubbio risponde ad un criterio di equità (non si vede infatti il motivo per il quale una persona non dovrebbe godere dei vantaggi che le derivano dallo svolgimento di un'attività lavorativa), ma nel contempo viene a creare una situazione di privilegio per i sacerdoti e gli altri ministri di culto. Nella legge 26 luglio 1965, n. 965, venne infatti esclusa per tutti gli altri lavoratori, aventi comunque un duplice diritto assistenziale, la facoltà di optare per l'assistenza di miglior favore, che inve-

ce dovrebbe opportunamente anche ad essi essere riconosciuta.

Ora, poichè ritengo che non sia il caso di introdurre in questa sede un emendamento in tal senso vorrei pregare il Presidente, nonchè l'onorevole rappresentante del Governo di far presente agli organi competenti tale anomalia, in modo che il Ministero del lavoro al momento opportuno, eventualmente facendone oggetto di un apposito provvedimento, possa provvedere ad eliminare — anche in base al disposto della Costituzione che stabilisce l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge — la discriminazione attualmente esistente onde evitare le critiche che sicuramente si leveranno contro il suo operato da parte degli altri lavoratori non appena verranno a conoscenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E . Richiamandomi ancora una volta alle dichiarazioni rese nel corso della seduta precedente dal Ministro a proposito dell'emendamento in questione, desidero ricordare che in quella occasione il rappresentante del Governo portò l'esempio dei ministri di culto che al contempo sono dipendenti dello Stato e, come tali, assicurati per l'assistenza di malattia con l'ENPAS, i cui contributi — come è noto — sono di entità superiore a quella di tutti gli altri enti, e fece presente le difficoltà che il depennamento di questo contributo assistenziale dal complesso della retribuzione di un dipendente statale avrebbe comportato.

Questo è il motivo per il quale si è ritenuto opportuno, nel caso che l'interessato opti per l'assicurazione contro le malattie prevista dal presente disegno di legge, mantenere il versamento del contributo all'ENPAS, salvo il successivo trasferimento dei contributi riscossi da questo all'INAM.

L'assicurato che optasse per l'INAM, quindi, continuando a versare il suo contributo all'ENPAS (che a sua volta trasferirebbe all'INAM soltanto la quota da quest'ultima calcolata come quota capitaria per questo tipo di assicurazione) non verrebbe a conseguire vantaggi di carattere econo-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

mico, ma eventualmente vantaggi di altra natura.

Appare evidente, pertanto, che la discriminazione cui ha fatto riferimento il senatore Bitossi si avrebbe soltanto nel caso in cui venisse accolto l'emendamento in questione, cioè nel caso in cui il ministro di culto professore potesse non pagare i contributi all'ENPAS e scegliere la forma da lui ritenuta preferibile dal punto di vista economico. L'introduzione dell'emendamento verrebbe quindi a spostare i termini del problema nel senso appunto temuto dal senatore Bitossi.

A N G E L I N I . A me pare, per la verità, che questo emendamento non sia assolutamente necessario. Nella mia qualità di amministratore di una scuola in cui insegnano anche dei sacerdoti, devo dire che effettivamente sarebbe molto difficile compiere l'operazione di scorporo necessaria in base all'emendamento presentato dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli. Preghe-rei quindi gli onorevoli presentatori dell'emendamento di volerlo ritirare.

B O R R E L L I . Indubbiamente è giusto che coloro che hanno un altro reddito, in quanto svolgono un'attività lavorativa, paghino un contributo maggiore degli altri. Sono del parere quindi che l'emendamento possa essere da noi senz'altro ritirato poichè altrimenti verremmo ad agevolare soltanto una categoria di cittadini: l'opzione pertanto deve intendersi riferita soltanto alla scelta dell'Ente che dovrà svolgere l'assistenza.

P R E S I D E N T E . Sempre all'articolo 3 è stato poi presentato dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli un altro emendamento tendente a sostituire nel terzo comma le parole « per l'anno successivo » con le altre « di anno in anno ».

Ricordo agli onorevoli colleghi che il ministro Bosco si è già pronunziato in senso favorevole su questo emendamento.

C E L A S C O , *relatore*. Anche io sono favorevole all'accoglimento dell'emendamento in esame.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Gli Ordinari, per i sacerdoti sui quali esercitano la loro giurisdizione secondo le norme del diritto canonico e gli Organi direttivi delle confessioni religiose, per i ministri di culto acattolico, provvedono, rispettivamente, alla compilazione di un elenco nominativo dei sacerdoti o ministri stessi rientranti nel campo di applicazione della presente legge, nonchè dei rispettivi familiari a carico.

Gli elenchi nominativi, divisi per Comune e distinti tra non pensionati e pensionati, sono trasmessi, entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a cura degli Ordinari e degli Organi direttivi di cui al precedente comma.

Le variazioni nella composizione degli elenchi nominativi, ivi comprese quelle dovute al pensionamento ovvero a trasferimento da un Comune ad altro, sono comunicate all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie entro il termine di 30 giorni dalla data in cui le stesse si sono verificate.

Gli Ordinari e gli Organi direttivi sono altresì tenuti a fornire all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie tutti i dati necessari per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi nominativi.

In conformità a quanto disposto nell'articolo 1, nel primo comma le parole: « di culto acattolico » vanno sostituite con le altre: « di culto delle altre confessioni ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I senatori Macaggi, Bermani e Borrelli propongono un emendamento tendente a sostituire nel secondo comma le parole: « 90 giorni » con le altre: « 30 giorni ».

Ricordo alla Commissione che nella seduta precedente l'onorevole Ministro aveva accettato questo emendamento, proponendo però la dizione: « 60 giorni ».

B E R M A N I . Sono d'accordo su questa dizione perchè il termine di 30 giorni, in effetti, è troppo breve mentre un termine di 60 giorni mi sembra più equo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Macaggi, Bermani e Borrelli con la modifica suggerita dal Governo ed accettata dagli stessi proponenti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1 può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto « Fides », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, limitatamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Boccassi ed altri un emendamento tendente a sostituire le parole: « dell'Istituto " Fides " », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065 » con le parole: « delle attrezzature sanitarie dell'Istituto " Fides " », di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, numero 2065 ».

B I T O S S I . Con l'articolo 5 del provvedimento in discussione viene data facoltà all'INAM di avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto Fides, il quale — come gli onorevoli senatori ben sanno — è

un Istituto sanitario con una rete di ospedali, sanatori ed ambulatori abbastanza vasta, presso il quale fino ad oggi i sacerdoti del culto cattolico hanno avuto la possibilità di farsi curare. Non so come sia stato finora regolato l'esercizio di tale diritto, cioè se l'onere dell'assistenza è stato posto direttamente a carico dei sacerdoti o se per essi, invece, ha pagato qualche altro organismo. Sta di fatto, comunque, che fino ad oggi c'è stata un'organizzazione autonoma che assicurava ai sacerdoti di culto cattolico la possibilità di essere curati nel momento in cui si presentava per essi tale necessità.

Ora, in base al disegno di legge in discussione l'Istituto Fides continua a svolgere la sua attività; si stabilisce però che l'INAM, il quale riceverà un contributo direttamente dai sacerdoti ed un contributo di 500 milioni da parte dello Stato, potrà avvalersi, mediante apposita convenzione, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, dell'Istituto Fides, di modo che, per coloro che volontariamente accettano di farsi curare attraverso questo Istituto, in definitiva non cambierà nulla.

Infatti all'articolo 5 in maniera molto concisa si dice che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, per l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 1, può avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Istituto Fides. Ora quel « può avvalersi » costituisce, se non un obbligo, quanto meno una facoltà molto precisa su cui non vi è possibilità di equivocare, in quanto l'Istituto Fides per sopravvivere non può soltanto basarsi sull'assistenza prestata alle suore ma ha bisogno di continuare ad erogare le proprie prestazioni sanitarie anche nei confronti dei sacerdoti.

Con questo non voglio dire che i sacerdoti non debbano farsi curare attraverso l'Istituto Fides, anche perchè trovo giusto che, esistendo un organismo che eroga le sue prestazioni sanitarie esclusivamente nei confronti dei sacerdoti, questi si facciano curare presso tale organismo piuttosto che in un ospedale o in una clinica in promiscuità con altri cittadini. Sono d'accordo, quin-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

di, sulla possibilità di una convenzione fra l'INAM e l'Istituto Fides, ma vorrei che fossero precisati i termini di tale convenzione perchè, indubbiamente, è la prima volta che attraverso una legge viene data ad un organismo assistenziale la possibilità di fare una convenzione così vasta. In genere, infatti, l'INAM usufruisce delle attrezzature di enti con cui fa la convenzione; per fare l'esame del sangue, ad esempio, invece di andare in un ambulatorio dell'INAM si può andare in qualche ambulatorio specializzato in tali analisi perchè è convenzionato con l'INAM. In altre parole, la convenzione viene fatta per le attrezzature e per il materiale che rendono più agevole gli esami sanitari e non genericamente con l'ente.

A N G E L I N I . Questo non è vero perchè l'INAM fa le convenzioni anche con le cliniche private.

B I T O S S I . Ma in questo caso si tratta di fare una convenzione con un Ente nazionale che abbraccia tutte le attrezzature oggi esistenti e che ha assistito fino ad ora i sacerdoti di culto cattolico in caso di malattia.

Ad ogni modo, ripeto, non abbiamo nulla in contrario a che venga fatta una convenzione fra l'INAM e l'Istituto Fides, ma, sulla base della prassi in vigore presso lo stesso INAM, chiediamo che tale convenzione venga fatta per le attrezzature sanitarie dell'Istituto Fides, di cui al regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065.

V A R A L D O . Confesso di non comprendere perfettamente questo emendamento. Innanzitutto ritengo che il senatore Bitossi non abbia idee ben precise sull'Istituto Fides, il quale è sorto soprattutto per l'assistenza antitubercolare, così come non è esatta l'affermazione sempre del senatore Bitossi circa la ramificazione di tale Istituto in tutta Italia: l'Istituto Fides, infatti, ha pochissime istituzioni.

Non comprendo, pertanto, la preoccupazione dei presentatori dell'emendamento in questione perchè non è vero, come ha affermato il senatore Bitossi, che l'INAM non ha

mai fatto convenzioni di questo genere: vi sono, invece, molte opere pie le quali, disponendo di propri medici, fanno una convenzione con l'INAM, nel senso che, dietro versamento di un *quid*, erogano direttamente l'assistenza sanitaria. Nel caso specifico, del resto, ritengo che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie non darà mai all'Istituto Fides più di quello che percepisce per ogni assistito.

A N G E L I N I . Anch'io sono contrario a questo emendamento. L'Istituto Fides, infatti, assiste i sacerdoti di culto cattolico prevalentemente per le cure antitubercolari e questo non è un compito che esercita l'INAM.

Z A N E . Dall'intervento del senatore Valdo e da quello del senatore Angelini è apparso molto chiaramente che i compiti precipui attualmente svolti dall'Istituto Fides non sono quelli di un'assistenza normale di malattia, che sono, viceversa, i compiti peculiari dell'INAM, ma vertono soprattutto nel campo dell'assistenza antitubercolare. Mi risulta, infatti, che nel sanatorio di Arco, che è limitrofo al mio collegio elettorale, vengono curati i sacerdoti affetti da tubercolosi. Pertanto, la convenzione che l'INAM potrà fare con l'Istituto Fides riguarda prevalentemente un compito che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie attualmente non svolge, cioè quello dell'assistenza antitubercolare. Ritengo perciò che la dizione « apposita convenzione » non lasci campo a dubbi di sorta e che sia inutile la precisazione che la convenzione debba intendersi limitata all'utilizzo delle attrezzature sanitarie dell'Istituto Fides.

A mio avviso, sarebbe opportuno tenere presente anche il testo del regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, con il quale venne eretto in ente morale l'Istituto Fides.

Devo dire comunque che l'emendamento è, a mio avviso, superfluo.

B I T O S S I . Desidero precisare che il mio emendamento si limita ad aggiungere dopo le parole « apposita convenzione » le altre « delle attrezzature sanitarie » e non

sostituisce l'intera ultima parte dell'articolo in esame.

P R E S I D E N T E . A titolo strettamente personale vorrei far presente agli onorevoli colleghi che l'attuale dizione dell'articolo 5 renderebbe in effetti piuttosto problematica la stipulazione della convenzione di cui trattasi. Le attrezzature in atto di proprietà dell'Istituto Fides sono infatti soprattutto specializzate per la profilassi e la cura antitubercolare del clero italiano: pertanto, trattandosi di una branca di assistenza di malattia non compresa tra quelle effettuate dall'INAM, non si vede con quali fini l'INAM stesso potrebbe stipulare la convenzione in questione.

L'Istituto Fides infatti svolge esclusivamente — ripeto — un'attività antitubercolare, ma dall'attuale dizione potrebbe sembrare che l'INAM affidi ad esso tutta l'assistenza sanitaria del soggetto rendendo così inevitabile la stipulazione di sottoconvenzioni da parte dell'Istituto Fides con altri istituti pubblici e privati, mancando esso di ambulatori, di specialisti e di ospedali generici.

P E Z Z I N I . Per una interpretazione autentica dell'articolo 5 in esame mi pare che si possa fare riferimento alla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge, in cui tra l'altro è detto: « L'articolo 5 riproduce una disposizione sostanzialmente analoga a quella prevista dall'articolo 26 della legge 29 dicembre 1956, numero 1533, istitutiva dell'assicurazione di malattia per gli artigiani e successivamente adottata con l'articolo 35 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per gli esercenti attività commerciali. Con tale norma l'INAM viene autorizzato ad avvalersi per l'erogazione dell'assistenza nei confronti di quei sacerdoti o ministri del culto che ne facciano esplicita richiesta e mediante apposita convenzione dell'Istituto Fides riconosciuto con regio decreto 24 ottobre 1935, n. 2065, il quale per statuto ha lo scopo di svolgere l'assistenza di malattia ed effettuare la profilassi e la cura antitubercolare del clero italiano, risulta titolare di un sa-

natorio ad Arco, di case di cura a Montecatini ed a Marina di Massa e già provvede, in base ad una convenzione stipulata con l'INPS, ai sensi dell'articolo 2, lettera e) della legge 5 luglio 1961, n. 579, all'assistenza di malattia per il clero pensionato.

« L'adozione di tale disposizione si manifesta particolarmente opportuna nei confronti della categoria in esame in quanto, non essendosi ritenuto possibile venire incontro alle vive aspirazioni della stessa, con l'istituzione di un apposito particolare ente assistenziale, in quanto ciò avrebbe contrastato con le direttive intese all'unificazione dell'assistenza di malattia, si realizza un temperamento, già sperimentato nella legislazione dell'assicurazione di malattia per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali.

« D'altra parte sembra che non possano non essere utilizzate le attrezzature realizzate dall'Istituto Fides tanto più che la possibilità di una convenzione tra questo ultimo ente e l'INAM viene limitata esclusivamente a quei soggetti che ne facciano esplicita richiesta ».

Si intende evidentemente stabilire con la disposizione dell'articolo 5 qualcosa di analogo a quanto è stato già stabilito per le categorie dei commercianti e degli artigiani. Se ci limitiamo quindi a fare quello — ripeto — che è stato già fatto per altre categorie, mi pare che non vi possa essere alcun pericolo di andare fuori strada.

D'altra parte, l'emendamento proposto in sostanza non introduce alcuna modifica di fondo, poichè è evidente che l'INAM per l'erogazione delle prestazioni sanitarie si avvarrà di tutte le attrezzature di cui l'Istituto Fides dispone in campo sanitario: sarei pertanto del parere di approvare l'articolo 5 nel testo governativo.

B O C C A S S I . Faccio presente al senatore Pezzini che la questione degli artigiani e dei commercianti è ben diversa: nel caso di queste due categorie infatti si tratta dell'organizzazione sanitaria provinciale, cioè delle mutue provinciali di cui esse già godevano *ante legem*, con le quali l'INAM provinciale stipula una convenzione per le

attrezzature. L'INAM provinciale, quindi, fa una convenzione con le mutue provinciali per le attrezzature, mentre per l'Istituto Fides la questione è diversa perchè esso non ha in ogni provincia una propria mutua provinciale.

Ora l'Istituto Fides eroga le prestazioni sanitarie per tutte le malattie e non solo per la tubercolosi e la convenzione che si vuol fare con tale ente morale non ci soddisfa perchè, in definitiva, chi eroga l'assistenza di malattia è sempre l'Istituto Fides e l'INAM si limita a pagare. Vorremmo, pertanto, come abbiamo già ripetutamente detto, conoscere i termini esatti di questa convenzione.

A N G E L I N I . Ma in nessuna legge è stato mai precisato come deve essere fatta la convenzione.

B I T O S S I . Il senatore Boccassi ha già parzialmente detto quello che avevo in animo di dire anch'io; comunque intendo precisare meglio il mio pensiero, anche perchè mi è sorto un dubbio per quanto concerne la situazione dei ministri di culto acattolico.

In definitiva con questo emendamento chiediamo che venga fissato il principio che l'assistenza sanitaria ai sacerdoti di culto cattolico ed ai ministri di culto acattolico deve essere fatta dall'INAM, cioè essendo anch'essi cittadini italiani, come tutti coloro che hanno necessità di assistenza sanitaria, devono essere assistiti dall'INAM perchè è la legge che lo stabilisce; il giorno in cui, in virtù della programmazione, verrà stabilito un criterio nazionale per quanto concerne l'assistenza sanitaria da erogare a tutti i cittadini italiani, anche i sacerdoti si adegueranno a tale criterio. Ciò non esclude che alcuni cittadini, date le loro caratteristiche, possano usufruire dell'assistenza di organismi, di enti e di prestazioni particolari, ragion per cui non sono contrario al fatto che i sacerdoti di culto cattolico, in caso di necessità, vengano assistiti dall'Istituto Fides, purchè risulti chiaramente che l'assistenza sanitaria è sempre dell'INAM, il quale, attraverso apposita convenzione,

consente a determinati cittadini che volontariamente scelgano di essere assistiti da un certo organismo di usufruire delle attrezzature di tale organismo.

Infine, per quanto concerne il dubbio che mi è sorto in seguito agli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, dubbio al quale ho accennato all'inizio del mio intervento, vorrei sapere se anche i sacerdoti israeliti hanno la facoltà di essere curati a spese dell'INAM negli ospedali e negli ambulatori israeliti.

V A R A L D O . C'è un emendamento del senatore Macaggi in questo senso.

B I T O S S I . Bisogna dirlo in modo esplicito perchè mi consta che esistono numerosi ospedali di religione ebraica. Infatti, se è giustificato il fatto che i sacerdoti di culto cattolico in caso di malattia possano essere assistiti da un ente come l'Istituto Fides, sebbene in un Paese come il nostro dove la religione dominante è quella cattolica potrebbero trovarsi a loro agio anche in un ospedale normale, a maggior ragione si dovrebbe ammettere che l'INAM possa fare convenzioni con gli ospedali di religione ebraica per consentire ai rabbini ed ai vice rabbini di avere un'assistenza sanitaria in un ambiente dove si trovano a proprio agio.

A N G E L I N I . E chi lo vieta?

B I T O S S I . Se in questo provvedimento si dice in maniera esplicita che lo INAM può fare una convenzione con l'Istituto Fides e non lo si dice anche per gli altri organismi, mettiamo in serio imbarazzo gli amministratori dell'INAM perchè questi non potranno fare a meno di pensare che se il legislatore voleva che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie facesse delle convenzioni anche con gli altri organismi lo avrebbe detto in maniera esplicita.

A N G E L I N I . A me sembra, senatore Bitossi, che tutto questo discorso che stiamo facendo non abbia un suo fonda-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

mento logico: cioè dal momento che ammettiamo che i lavoratori possono essere ricoverati dove preferiscono, anche in cliniche private purchè convenzionate con gli enti mutualistici, perchè non si deve consentire con questo provvedimento ai sacerdoti di essere assistiti dall'Istituto Fides, che è un ente morale riconosciuto dallo Stato? Non va dimenticato, inoltre, che il senatore Macaggi ha già presentato un emendamento con il quale si intende estendere tale beneficio anche ai ministri delle altre confessioni religiose.

BITOSSÌ. Non ero a conoscenza di questo emendamento, il quale, evidentemente, risolve il problema di cui parlavo.

Questo in un certo senso viene ad eliminare la mia seconda preoccupazione.

BORRELLI. Come è stato ribadito da diverse parti e particolarmente, in ultimo, dal senatore Angelini, l'INAM può stipulare convenzioni anche con altre cliniche pubbliche o private: non vi sembra quindi che l'articolo 5 sia del tutto superfluo e che possa essere senz'altro soppresso, lasciando all'INAM la libertà di stipulare le convenzioni con chi vuole — e quindi anche con l'Istituto Fides — quando vuole e come vuole, con l'ospedale meglio attrezzato e che lo faccia risparmiare?

ANGELINI. Io credo che i Ministri proponenti il disegno di legge in esame abbiano ritenuto opportuno includere l'articolo 5 per il fatto che l'INAM può semplificare le procedure e stipulare un'unica convenzione per le varie case di cura dell'Istituto Fides trattandosi di un ente morale riconosciuto dallo Stato italiano, mentre per gli altri istituti dovrebbe stipulare singole convenzioni non essendovi alcun collegamento nazionale.

BOCCASSI. In base alla convenzione stipulata globalmente con l'Istituto Fides non sarebbe più l'INAM ad erogare l'assistenza, ma l'Istituto Fides stesso che lo sostituirebbe: la questione — che

evidentemente riveste un'importanza capitale — è tutta qui.

ROTTA. Praticamente in forza di questo articolo, che prevede la stipulazione di apposita convenzione tra l'INAM e l'Istituto « Fides », quest'ultimo diventa un ente gestore dell'assistenza di malattia. Ora, se si ritiene logico riconoscere l'opportunità per l'INAM di avere un ente fiduciario che esercisca per esso l'assistenza di malattia ai sacerdoti cattolici, a me pare che la stessa opportunità dovrebbe essere riconosciuta — così come proposto dal senatore Macaggi nell'articolo aggiuntivo 9-bis — anche nei confronti delle altre confessioni religiose che a loro volta potrebbero organizzarsi e disporre di istituzioni sanitarie per le proprie necessità di assistenza.

PEZZINI. Il senatore Borrelli ha poc'anzi espresso l'opinione che la disposizione dell'articolo 5 potrebbe essere superflua; in proposito però vorrei fargli osservare che nell'articolo in questione non si prevede soltanto la facoltà dell'INAM di convenzionarsi con l'Istituto Fides, ma si specifica anche che tale convenzione comunque impegna soltanto coloro che ne vogliono fruire.

Ora, poichè quest'ultimo concetto non appare in nessun'altra disposizione è necessario che venga in questa sede specificato ad evitare che la convenzione possa poi impegnare tutti coloro che fruiscono dell'assistenza di malattia.

ZANE. Mi corre l'obbligo di precisare, per quanto concerne il sanatorio di Arco, che vi sono padiglioni nei quali vengono curati sacerdoti affetti da tubercolosi e padiglioni distinti per le altre malattie.

DINARDO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli senatori, la relazione che accompagna il disegno di legge in discussione chiarisce, a mio giudizio, il contenuto dell'articolo 5.

Come è stato giustamente fatto rilevare, l'Istituto Fides è un ente morale ed i com-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

piti ad esso affidati non sono quelli di una assistenza normale, bensì quelli della cura antitubercolare, e l'INAM potrà fare una convenzione con tale Istituto, se lo riterrà opportuno, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza antitubercolare.

Pertanto la dizione dell'articolo 5 a me pare che sia la più corretta in quanto dà la facoltà all'INAM di fare o non fare la convenzione con l'Istituto Fides e non vedo la ragione dell'emendamento presentato dai senatori Boccassi ed altri, al quale dichiaro di essere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Boccassi ed altri.

(Non è approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo del Governo.

(È approvato).

Art. 6.

Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo a carico di ciascun sacerdote o ministro di culto assicurato di cui all'articolo 1, primo comma, della presente legge, nella misura di lire 30.000 da versare in quattro rate trimestrali posticipate.

Per i sacerdoti fruanti del supplemento governativo di congrua il contributo predetto è versato, a cura dei competenti servizi preposti al pagamento, direttamente all'INAM, in rate bimestrali posticipate, previa trattenuta sul supplemento stesso;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni;

c) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, qualora si

verifichino variazioni nel costo delle prestazioni, la misura del contributo di cui alla lettera *a)*, potrà essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Sono soppressi il punto *e)* dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 579 e il punto *e)* dell'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

A far tempo dalla data indicata dagli articoli 20 e 21 rispettivamente delle leggi 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni e di 1 milione di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati dei Fondi istituiti con le leggi predette, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Boccassi ed altri il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Al finanziamento dell'assistenza di malattia prevista dalla presente legge si provvede:

a) con un contributo annuo per ciascun sacerdote o ministro di culto soggetto all'obbligo dell'assicurazione, da versarsi in rate mensili posticipate. Il contributo è a carico delle Confessioni religiose, dalle quali il sacerdote o il ministro di culto dipende e viene stabilito annualmente con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro, sulla base dei costi rilevabili dai bilanci di previsione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, diminuiti del contributo di cui alla lettera *b)*.

Nel caso che il contributo così stabilito risulti sproorzionato in difetto o in eccesso rispetto ai costi effettivamente sostenuti durante lo stesso anno dall'INAM per l'assistenza ai soggetti di cui alla presente legge, la misura del contributo secondo i

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

criteri di cui al precedente comma sarà aumentata o diminuita di una quota pari al minore o maggiore contributo versato nell'anno precedente;

b) con un contributo annuo di lire 50 milioni e di lire 1 milione a carico, rispettivamente, dei Fondi istituiti con le leggi del 5 luglio 1961, n. 579 e n. 580.

Sono soppressi il punto e) dall'articolo 2 e il secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1961, n. 580 ».

B O C C A S S I . Questo emendamento si prefigge, innanzitutto, lo scopo di evitare che l'assistenza di malattia al clero venga finanziata, come prevede il disegno di legge governativo, da un contributo annuo da parte dello Stato, per il quale nell'articolo 7-ter noi prevediamo una diversa destinazione; tende a fare in modo che il contributo a favore dell'assistenza di malattia al clero coincida esattamente col costo che l'INAM sopporterà per tale assistenza, così da evitare che l'onere per detta assistenza ricada, sia pure in parte, sulla gestione complessiva dell'INAM, e quindi indirettamente sui lavoratori; si prefigge, inoltre, di addossare il contributo per l'assistenza di malattia al clero non già sui singoli sacerdoti, così come prevede il disegno di legge governativo, ma sulle confessioni religiose dalle quali dipendono i vari sacerdoti. Infine questo emendamento vuole evitare ingiustificate elargizioni di danaro all'Istituto Fides così come è previsto, sia pure in modo ambiguo, all'ultimo comma dell'articolo 6 del provvedimento in discussione.

V A R A L D O . Ritengo che questo emendamento non possa essere accettato. In esso, infatti, si parla di addossare il contributo alle confessioni religiose dalle quali il sacerdote o il ministro di culto dipende; ma per poter obbligare qualcuno a pagare è necessario che sia identificabile da un punto di vista giuridico, mentre le confessioni religiose non hanno una veste giuridica tale da poter essere individuate in questo provvedimento, per cui possano essere obbligate ad un pagamento.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è contrario a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dai senatori Boccassi ed altri tendente a sostituire il testo dell'intero articolo 6.

(Non è approvato).

All'articolo 6, inoltre, è stato presentato dai senatori Macaggi ed altri un emendamento tendente a sostituire al primo comma, lettera a), le parole: « in quattro rate trimestrali » con le parole: « in sei rate trimestrali ».

B E R M A N I . Ricordo che l'onorevole Ministro, nella scorsa seduta, dichiarò di essere favorevole a tale emendamento.

D I N A R D O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo è d'accordo su questo emendamento in quanto si tratta di facilitare il pagamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Macaggi ed altri.

(È approvato).

Sempre all'articolo 6, infine, è stato presentato dai senatori Macaggi ed altri un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma con i due nuovi commi seguenti:

« A far tempo dalla data indicata dall'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 579, le somme non utilizzate in ciascun esercizio entro i limiti massimi di 50 milioni di lire previsti per l'assistenza di malattia ai pensionati del fondo istituito per la legge predetta, sono destinate a copertura dei maggiori oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti alla entrata in vigore della presente legge.

« A far tempo dalla data indicata dall'articolo 21 della legge 5 luglio 1961, n. 580, le somme non utilizzate, anche se non ancora determinate, entro un limite massimo di

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)60^a SEDUTA (18 aprile 1967)

un milione di lire l'anno e poste a carico del fondo istituito con la legge predetta per l'assistenza di malattia ai pensionati, sono destinate a copertura degli oneri assistenziali verificatisi negli esercizi precedenti all'entrata in vigore della presente legge giusta apposita convenzione da stipularsi dall'INPS ai sensi dell'articolo 2 lettera e) della legge predetta, che permane in vigore a questo solo effetto ».

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta il Ministro disse che poteva accogliere la seconda parte dell'emendamento solo con alcune modifiche, cioè sopprimendo le parole: « anche se non ancora determinate », nonché le altre: « giusta apposita convenzione da stipularsi dall'INPS ai sensi dell'articolo 2 lettera e) della legge predetta che permane in vigore a questo solo effetto ».

Faccio osservare che così corretto l'emendamento presenterebbe solo modifiche formali rispetto al testo governativo.

M A C A G G I . Non insistiamo nell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento poc'anzi approvato.

(È approvato).

Art. 7.

Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura dei contributi di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) è ridotta di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dell'articolo 9.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Boccassi ed altri un emendamento tendente a sostituire il testo dell'articolo con il seguente:

« Per il primo anno di applicazione della presente legge la misura del contributo di cui all'articolo 6, lettera a), è stabilito in lire 50 mila per ciascun sacerdote o mini-

stro di culto soggetto all'obbligo dell'assicurazione.

Tale contributo, al pari di quello di cui all'articolo 6, lettera b), è ridotto di tanti decimi per quanti sono i mesi dell'anno solare precedenti a quelli in cui ha inizio l'erogazione delle prestazioni ai sensi dello articolo 9 ».

B O C C A S S I . Il contributo annuo è previsto da noi in lire 50.000 anzichè in lire 30.000, come stabilisce il testo governativo, sia perchè non si tiene più conto del contributo dello Stato di 500 milioni, sia perchè per carico familiare è sembrato più equo assumere, anzichè gli indici indicati nella relazione al disegno di legge, quelli delle categorie INAM che presentano gli indici più bassi, e cioè per gli iscritti attivi: 0,31, che è l'indice dei coloni e mezzadri per il 1965 e per i pensionati: 0,42, che è l'indice unico per tale categoria sempre per l'anno 1965.

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è strettamente legato a quello proposto per il precedente articolo 6, che non è stato approvato. La votazione dell'emendamento, pertanto, deve intendersi preclusa.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 7 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Dai senatori Boccassi ed altri è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 7, un articolo 7-bis del seguente tenore:

« I lavoratori dipendenti da terzi, i lavoratori autonomi ed i pensionati, aventi comunque un duplice titolo all'assistenza di malattia da parte di Istituti, Enti o Casse che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione contro le malattie, hanno diritto di optare a favore dell'assistenza di miglior favore.

La facoltà di opzione deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno con atto diretto congiuntamente agli Istituti, Enti o Casse interessati.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

Una volta esercitata, l'opzione è irrevocabile per la durata dell'anno solare in corso e si intende tacitamente prorogata per l'anno successivo, qualora non venga revocata entro il 30 novembre.

L'esercizio dell'opzione è operante anche per i familiari considerati a carico, ai fini dell'assistenza di malattia, dell'assistito che ha esercitato l'opzione.

I rapporti economici derivanti per effetto delle opzioni previste nei commi precedenti saranno, tra gli Istituti, Enti o Casse di malattia, annualmente definiti forfetariamente mediante convenzione, tenuto conto al riguardo del numero delle opzioni e del costo medio unitario per assistibile rilevato per l'esercizio precedente dagli Istituti, Enti o Casse interessati ».

Dagli stessi senatori Boccassi ed altri è stato inoltre presentato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo l'articolo 7-bis, un articolo 7-ter del seguente tenore:

« Il limite di età stabilito alla lettera b) dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è elevato a 21 anni per i figli che frequentano una scuola non universitaria e a 26 anni per i figli che frequentano un corso di studi universitari.

L'assistenza di malattia di cui alle leggi 18 gennaio 1952, n. 35 e 19 gennaio 1955, n. 25, è estesa a favore dei familiari viventi a carico dei lavoratori addetti ai servizi domestici familiari nonchè a favore dei familiari viventi a carico degli apprendisti.

Per i familiari viventi a carico dei lavoratori addetti ai servizi domestici familiari s'intendono quelli indicati all'articolo 1-bis della presente legge.

Per familiari viventi a carico degli apprendisti s'intendono quelli per i quali l'apprendista percepisce gli assegni familiari.

All'onere derivante all'INAM dal presente articolo si fa fronte mediante un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni ».

Propongo che la discussione di questi emendamenti venga rinviata al momento in cui sarà ripreso l'esame dell'articolo 1-bis, al quale essi fanno richiamo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Art. 8.

All'onere derivante a carico dello Stato, ai sensi del precedente articolo 7, si provvederà, per l'anno finanziario 1967, con riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 9.

L'erogazione delle prestazioni dovute a norma della presente legge ha inizio a decorrere dal 120° giorno della sua entrata in vigore.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli un emendamento tendente a sostituire le parole: « dal 120° giorno » con le altre: « dal 90° giorno ».

Su questo emendamento il Ministro aveva espresso parere favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bermani, Macaggi e Borrelli.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 9 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 9 il senatore Macaggi propone di inserire il seguente articolo 9-bis:

« Per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provvede all'applicazione della presente legge seguendo le modalità previste dall'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580.

Con tale procedura viene fissata altresì la decorrenza dell'obbligo assicurativo e so-

no indicati, eventualmente, gli enti di tali confessioni religiose di cui l'INAM può avvalersi, mediante apposite convenzioni, per l'erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dell'articolo 5 della presente legge ».

M A C A G G I . Ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 580 del 1961 nove Chiese evangeliche furono le uniche confessioni religiose che, a seguito di apposite intese con il Ministro dell'interno, resero applicativa la legge stessa nei riguardi dei ministri di culto.

Esistono in Italia altre confessioni religiose cristiane e non cristiane (ed altre ne possono sopravvenire nel futuro) che, in dipendenza dei loro principi religiosi e degli statuti con cui si organizzano in base alle garanzie loro assicurate dall'articolo 8, secondo comma, della Costituzione della Repubblica, intendono provvedere in proprio e fuori di ogni collegamento con lo Stato all'assistenza dei propri ministri.

Talune di dette confessioni religiose per la loro stessa struttura possono presentare situazioni particolari quanto alla posizione dei rispettivi ministri di culto, per cui alla loro sicura identificazione non potrebbesi pervenire che a mezzo di speciali modalità suggerite dalla situazione stessa e che, ovviamente, non possono stabilirsi aprioristicamente nella legge, ma possono invece trovare riscontro concreto in un apposito decreto ministeriale emesso previa intese con la rappresentanza della confessione religiosa medesima.

D'altronde c'è da osservare che non si può escludere *a priori* l'eventualità di simulazioni da parte di terzi del tutto estranei agli ambienti religiosi.

Le suddette considerazioni condussero pertanto all'elaborazione di un emendamento che, formulato in analogia al contenuto del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione della Repubblica, fu poi inserito quale articolo 20 della legge n. 580 del 1961. Ciò avvenne nel corso delle trattative condotte a suo tempo dal Ministro dell'interno (e per esso dal Sottosegretario onorevole Scalfaro) con i rappresentanti del Consiglio federale delle Chiese evangeliche d'Italia,

nell'intento di rendere applicativa, con le modalità inerenti in ogni caso alla legge medesima.

A mio giudizio si rende necessario che nel disegno di legge in esame venga fatto esplicito riferimento al detto articolo 20 della legge del 1961. Per questo motivo ho proposto il primo comma dell'articolo 9-bis.

Quanto al secondo comma, esso si giustifica per queste ragioni. Appare logico che la corresponsione dei contributi assicurativi abbia decorrenza a far tempo dall'applicazione effettiva del presente disegno di legge ai ministri di culto delle singole confessioni. Appare altresì logico che anche le confessioni religiose diverse dalla cattolica possano, tramite loro apposito ente, valersi della facoltà che l'articolo 5 della legge riconosce all'Istituto Fides relativamente al clero cattolico.

P E Z Z I N I . Signor Presidente, io sgombero subito il campo da ciò che senz'altro riconosco valido, e cioè l'ultima parte del secondo comma dell'articolo proposto. Mi pare che, come si è consentito all'INAM di convenzionarsi con l'Istituto Fides per l'assistenza di malattia del clero cattolico, sia assolutamente equo consentire che l'INAM si convenzioni con altri istituti per l'assistenza del clero non cattolico.

Viceversa, avrei bisogno di essere illuminato sulla prima parte del secondo comma, che dice: « Con tale procedura viene fissata altresì la decorrenza dell'obbligo assicurativo... ». La decorrenza, io penso, sarà uguale per tutti. Non so se possiamo fissare per i ministri di culto delle confessioni non cattoliche termini diversi da quelli dei ministri di culto cattolico.

M A C A G G I . La decorrenza è quella dell'applicazione della legge.

P R E S I D E N T E . A me pare che l'emendamento vada formulato in modo più esplicito.

A N G E L I N I . Poichè non approvremo entro la presente seduta tutto il disegno di legge, pregherei di rinviare anche l'esame di questo articolo aggiuntivo. Se si

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

tratta di autorizzare l'INAM a stipulare convenzioni con enti di altre confessioni religiose, sono d'accordo. Ma non capisco questo richiamo all'articolo 5.

M A C A G G I. Dal momento che abbiamo approvato l'articolo 5, facciamo riferimento a quell'articolo.

A N G E L I N I. Stabiliamo allora all'articolo 5 che l'INAM si può avvalere anche di altri istituti.

P E Z Z I N I. Vorrei concludere le mie osservazioni. Io sono d'accordo, come ho già detto, sulla seconda parte del secondo comma dell'articolo 9-bis. Sono invece molto perplesso, anzi dovrei dire contrario, a tutto il resto dell'emendamento. Qui si dice: « Per i ministri di culto delle confessioni diverse dalla cattolica si provvede all'applicazione della presente legge seguendo le modalità previste dall'articolo 20 della legge 5 luglio 1961, n. 580 ». L'articolo 20 della legge n. 580 (che riguarda l'istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica) recita: « Con decreti del Ministro dell'interno, previe intese con le rappresentanze delle singole confessioni religiose che ne facciano richiesta, si provvede all'applicazione della presente legge con le modalità del caso ».

Questa norma aveva certamente un significato nella legge n. 580. Ma non vedo perchè in un disegno di legge che riguarda l'assistenza di malattia si debba stabilire che si provvede all'applicazione delle norme previste dal medesimo con decreto del Ministro dell'interno. Mi sembra che si tratti di un'analogia che non possiamo invocare.

Poi, nel secondo comma si dice: « Con la stessa procedura (cioè con decreto del Ministro dell'interno) viene fissata la decorrenza dell'obbligo assicurativo, eccetera ». Anche qui non vedo il perchè della competenza del Ministro dell'interno.

Pertanto, ribadendo la validità dell'articolo aggiuntivo per quanto riguarda la possibilità per l'INAM di convenzionarsi con

altri enti oltre il Fides, penso che per il resto l'emendamento debba essere più attentamente esaminato.

V A R A L D O. Chiederei al collega Macaggi di informarsi bene sul significato della norma contenuta nel primo comma. Secondo me, però, dato che vi sono confessioni religiose non facilmente identificabili, potrebbe essere necessario un decreto del Ministro dell'interno.

P R E S I D E N T E. L'articolo dovrebbe essere evidentemente formulato in modo da non dar luogo a dubbi. Ma circa la determinazione degli aventi diritto all'assistenza, mi pare che vi si riferisca già l'articolo 1, quando dice: « ...ai ministri di culto acattolico di cui all'articolo 4 della legge 5 luglio 1961, n. 580 ».

Z A N E. Oltre alle ragioni, già addotte dai colleghi, che inducono ad un ripensamento per una migliore formulazione dell'articolo aggiuntivo, mi permetto di farne rilevare un'altra.

Ricordo che l'articolo 5 della legge numero 580 dispone: « Il Fondo può provvedere all'assistenza di malattia per i titolari di pensioni corrisposte dal Fondo stesso, esclusi i casi previsti dal terzo comma dell'articolo 13, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera e) ». E l'articolo 2, che indica i compiti della Commissione di vigilanza, appunto alla lettera e) indica quello della « determinazione, entro il limite massimo di lire 1 milione annuo, dell'importo a carico della gestione da destinare all'assistenza malattia dei pensionati del Fondo, demandando al Presidente dell'Istituto il compito di stipulare le relative convenzioni con enti che gestiscono l'assistenza medesima per altre categorie e con altre istituzioni assistenziali ».

Quindi, c'è questo limite massimo di un milione all'anno.

Ora, nella relazione del Fondo per l'assicurazione dei ministri di culti diversi dalla religione cattolica per l'anno 1965, viene messo in evidenza quanto segue: « Al fine di pervenire alla stipulazione della conven-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

60ª SEDUTA (18 aprile 1967)

zione che assicuri ai pensionati del fondo una tutela assistenziale adeguata alla somma annualmente disponibile, sono stati interessati l'INAM, l'ENPDEP, l'INADEL, lo ENPAS, che peraltro hanno dichiarato la loro impossibilità di aderire alla richiesta, giustificandola con la inadeguatezza del finanziamento. Le trattative svolte con la Tavola Valdese, ente morale di culto, assistenza e beneficenza, non hanno avuto del pari esito favorevole». Dice inoltre la relazione: « Per la soluzione del problema relativo all'assistenza di malattia ai pensionati del Fondo, è stato interessato il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Chiederei al rappresentante del Governo di informarci, in un successivo incontro, se sussistono tuttora le difficoltà messe in evidenza nella citata relazione, cioè se vi sono dubbi sulla effettiva possibilità di stipulare la convenzione, dati i limiti ristretti fissati dalla legge.

D I N A R D O, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* In questo momento non sono in grado di rispondere. Mi riservo, in una prossima seduta, di fornire il chiarimento richiesto.

P R E S I D E N T E. Mi pare che si sia tutti d'accordo sull'opportunità di accantonare l'articolo 9-bis, così come è stato fatto per altri articoli del disegno di legge.

Se non si fanno altre osservazioni, si intende che la discussione degli emendamenti e degli articoli rimasti in sospeso è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari